DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1990

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi su talune importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America (Guzman SA)

(90/462/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, del'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Con il regolamento (CEE) n. 2357/87 [2] il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 1282/81 [3] che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. L'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 5,9 % per la società americana US Industrial Chemicals Co.; quest'ultima è diventata in seguito Quantum Chemical Corporation, alla quale, con il regolamento (CEE) n. 2166/89 del Consiglio [4], è stato dichiarato applicabile il dazio del 5,9 %.

2. A partire dal giugno 1988, la società Guzman SA, avente sede a Valencià, Spagna, ha periodicamente presentato domande di restituzione dei dazi antidumping pagati per l'acquisto di acetato di vinile monomero esportato dalla società americana Quantum Chemical Corporation e venduto dalla filiale di questa, ossia la società olandese Quantum Chemical Europe BV.

 Con il consenso della società richiedente, la Commissione ha deciso di applicare alle suddette domande le modalità per le domande relative a forniture successive previste alla sezione I, punto 4 della Nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping [5] (in appresso «la Nota»). La società richiedente ha quindi presentato domande successive, in funzione del termine di ricevibilità di tre mesi stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le informazioni necessarie per esaminare la fondatezza delle domande sono state fornite su base semestrale.

3. Nel novembre 1988, la società Quantum Chemical Corporation, produttore/esportatore americano, ha presentato una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. Il 25 aprile 1989 [6] la Commissione ha aperto la procedura di riesame e iniziato un'inchiesta riguardante il periodo ottobre 1988-marzo 1989. Ai sensi della sezione I, punto 5 della Nota, è stato deciso di sospendere la procedura relativa alla restituzione fino al termine del riesame. La società richiedente ha tuttavia continuato a presentare periodicamente le sue domande. Con il regolamento (CEE) n. 490/90 [7], il Consiglio ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2357/87 e dichiarato chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, a decorrere dal 2 marzo 1990, non si applica piú alcun dazio antidumping alle importazioni di acetato di vinile monomero.

4. Per non ritardare la decisione relativa alle restituzioni è stato deciso di deliberare immediatamente sulle domande corrispondenti alle importazioni effettuate fino al marzo 1989. Dette domande sono state verificate durante il riesame e sono oggetto della presente decisione. Le domande relative a forniture successive presentate dopo tale data o che possono essere ancora presentate per periodi fino al 1° marzo 1990, data di scadenza del dazio, saranno oggetto di una decisione successiva.

5. L'importo delle somme delle quali è stata chiesta la restituzione ammonta a [. . .] pesetas spagnole [8], ovvero alla totalità dei dazi pagati durante il periodo di riferimento in questione.

6. La società richiedente è stata informata dei risultati dell'esame delle domande e ha avuto l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 32.
(3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag 1.
(4) GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 2.
(5) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.
(6) GU n. C 105 del 25. 4. 1989, pag. 3.
(7) GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 1.
(8) Nel testo della presente decisione destinata alla pubblicazione talune cifre sono state omesse conformemente alle disposizioni in materia di non divulgazione dei segreti relativi agli affari enunciate all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

7. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 la Commissione ha informato gli Stati membri e reso noto il suo parere in merito alla ricevibilità e alla fondatezza delle domande. Nessuno Stato membro ha mosso obiezioni in merito.

B. ARGOMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

8. La società richiedente ha addotto che le importazioni in questione non sono state effettuate a prezzi di dumping.

C. RICEVIBILITÀ

9. La prima domanda di restituzione della società richiedente è stata presentata il 1° giugno 1988 per dazi fissati nel dicembre 1987 e nel marzo 1988. Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di restituzione di dazi antidumping, l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prevede un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'importo dei dazi antidumping è stato debitamente definito. La prima domanda della società Guzman SA è pertanto parzialmente irricevibile e deve essere respinta per i dazi definiti nel dicembre 1987 il cui importo di [. . .] pesetas spagnole deve essere dedotto dalla somma totale richiesta.

Le altre domande relative a forniture successive sono ricevibili in quanto presentate conformemente alla normativa comunitaria antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. ESAME DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE

10. Tutte le domande esaminate, che coprono quindi il periodo marzo 1988-marzo 1989, risultano fondate. Infatti, conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la società richiendente ha provato che al momento delle importazioni considerate non esisteva più il margine di dumping effettivo. La Commissione ha potuto verificare tutte le informazioni fornite e ha constatato che il margine di dumping era nullo. I prezzi all'esportazione hanno infatti subito sostanziali modifiche in seguito a importanti mutamenti nelle condizioni del mercato mondiale del prodotto importato.

Si devono pertanto accogliere integralmente le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Guzman SA per il periodo marzo 1988-marzo 1989.

E. IMPORTI DA RESTITUIRE

11. Per i motivi sopra esposti deve essere restituita alla società Guzman SA la somma di [. . .] pesetas spagnole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dazi antidumping presentata il 1° giugno 1988 dalla società Guzman SA, Valencia, Spagna, è parzialmente irricevibile ed è respinta per l'importo di [. . .] pesetas spagnole.

Articolo 2

Sono accolte le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Guzman SA, Valencia, Spagna, per il periodo dal marzo 1988 al marzo 1989 incluso, per [. . .] pesetas spagnole.

Articolo 3

L'importo indicato all'articolo 2 sarà rimborsato dalle autorità spagnole.

Articolo 4

Il Regno di Spagna e la società Guzman SA, Valencia, Spagna, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1990.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente